



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

ORDINANZA n° 90/2025

Oggetto: emendamento all'Ordinanza n. 35/2024 in data 03.06.2024.

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Grado:

- Vista l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n.35/2024 in data 03/06/2024 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- Vista l'Ordinanza n.32/2025 in data 05/05/2025 di questo Ufficio Circondariale Marittimo con il quale vengono forniti gli emendamenti all'Ordinanza di Sicurezza Balneare 35/2024;
- Visto il Dispaccio prot. n. 113761 in data 27/08/2024 "Organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera", recante disposizioni in materia di organizzazione del servizio di salvataggio e riparto delle competenze tra amministrazioni statali e locali;
- Visto il Dispaccio n. 13384 del 16/04/2025 a firma del sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto "Stagione balneare e misure di sicurezza", con il quale vengono fornite delle indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio mediante la previsione di postazioni dedicate per gli assistenti bagnanti;
- Visto Il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con il quale viene trasmesso il dispaccio del sig. Ministro delle Infrastrutture e Trasporti nonché vengono fornite indicazioni per la stagione balneare - Ordinanze dei Capi di Circondario;
- Visto Il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 116 del 21 maggio 2025) , coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2025 n. 105 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1) , recante: «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti;
- Considerato che la disciplina posta a presidio della sicurezza della vita umana in mare si fonda sul criterio costituzionale di cui all'art. 117 lettera m) della Costituzione in merito alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";

- Considerato che la facoltà in capo ai concessionari di aprire gli stabilimenti balneari al di fuori della stagione balneare, non esime dall'esigenza di tutela del bene primario della vita umana in mare;
- Confermata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e alla tutela dell'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'esercizio delle attività marittime, della balneazione in acque marittime e degli altri usi del mare su di esse incidenti lungo il litorale del Circondario Marittimo di Grado;
- Ritenuto necessario conformare le disposizioni dell'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 35/2024 alle normative in vigore, nonché alle disposizioni emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, e inoltre unificare in un unito atto tutti gli emendamenti necessari;

ORDINA

Articolo 1

1. Il **comma 2 dell'articolo 4** dell'Ordinanza di sicurezza balneare nr.35/2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, è abrogato e così sostituito:

Le strutture balneari sono obbligate ad assicurare il servizio di salvamento dalle ore 09:00 alle ore 19:00, nel periodo compreso dal 15 Giugno al 15 Settembre. Qualora i concessionari intendano fornire i servizi turistico/balneari oltre tali orari, gli stessi dovranno garantire il servizio di salvamento, dandone informazione mediante l'affissione di appositi cartelli all'ingresso dello stabilimento. A tal fine si intende per "servizio turistico-balneare" l'insieme delle attività legate alla fruizione del mare nonché quelle di noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio, cabine e/o spogliatoi, natanti da spiaggia, solarium.

Le strutture balneari, al di fuori del periodo precedentemente indicato e comunque all'interno della stagione balneare (**dalla 3^a settimana di Maggio alla 3^a settimana di Settembre**), così come definita nell'arco temporale stabilito dalle vigenti normative in premessa citate, possono ridurre l'orario di apertura degli stabilimenti balneari assicurando comunque i servizi di salvamento durante tutto l'orario di apertura dello stabilimento e secondo quanto previsto al successivo comma 6.

2. Il **comma 4 dell'articolo 4** dell'Ordinanza di sicurezza balneare nr.35/2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, è abrogato e così sostituito:

Se una struttura balneare intende operare al di fuori dei periodi indicati al precedente comma 2, quindi **prima della 3^a settimana di Maggio e dopo la 3^a settimana di Settembre**, ove sia consentito, ovvero al di fuori della stagione balneare, si dovrà garantire l'organizzazione del servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti secondo un efficace modello organizzativo, basato altresì, su un'adeguata valutazione del rischio, che assicuri sempre e comunque elementi idonei a garantire la sicurezza delle attività svolte, a cura degli operatori economici, fermo restando l'obbligo in capo al singolo concessionario di garantire sempre il servizio di salvataggio attraverso la presenza di un congruo numero di assistenti bagnanti sulla parte di arenile utilizzato. Tale modello organizzativo, dovrà essere inviato contestualmente alla comunicazione preventiva di apertura della struttura balneare per le aperture pre-stagione balneare, nonché prima del termine della stagione balneare per le aperture post-stagione balneare.

Inoltre, al di fuori della stagione balneare, ovvero prima della 3^a settimana di Maggio e dopo la 3^a settimana di Settembre, fatto salvo anticipi o posticipi da parte della Regione o degli Enti Locali, in assenza del servizio di salvataggio, le strutture balneari possono operare **esclusivamente** per i soli fini elioterapici.

Nel caso in cui la struttura balneare rimanga aperta **esclusivamente** per elioterapia dovrà issare bandiera rossa ed esporre in corrispondenza di tutti gli accessi, apposito cartello ben visibile agli utenti, redatto, oltre che in italiano, in inglese, tedesco e sloveno, con la seguente dicitura:

"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO"

Di tale previsioni, vi è fatto riepilogo **nell'annesso D dell'ordinanza di sicurezza balneare, che abroga e sostituisce il precedente annesso emanato con ordinanza nr.32/2025.**

3. Il **comma 5 dell'articolo 4** dell'Ordinanza di sicurezza balneare nr.35/2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, è abrogato e così sostituito:

La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in **5 metri dalla linea di battigia in ogni condizione di marea**, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera con continuità da qualsiasi ostacolo al fine di permettere il transito dei mezzi di soccorso e di polizia.

Articolo 2

ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La presente Ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione, **abroga e sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 32/2025.**

Si riporta per pronta consultazione, l'ordinanza di sicurezza balneare n.35/2024 aggiornata con la raccolta di emendamenti promulgati **(All.1)**.

Sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo nonché degli Uffici Marittimi dipendenti e dovrà essere esposta al pubblico dagli esercenti l'attività di noleggio/locazione, dalle strutture balneari e dai concessionari di ormeggi/pontili presso il Circondario Marittimo di Grado. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante anche l'inclusione sul sito istituzionale nella sezione Ordinanze.

Tutte le norme espresse in forma dissimile o, in ogni caso, in contrasto con le disposizioni allegate alla presente Ordinanza sono abrogate con la sua entrata in vigore.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, salvo che il fatto non costituisca reato, in ragione della fattispecie violata.

Grado, firma data digitale

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Domenico CASTRO
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005)



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di GRADO**

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

n. 35/2024

(aggiornata agli emendamenti del 15 Settembre 2025)

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. La presente ordinanza, contenente disposizioni sulla sicurezza della balneazione, nei limiti temporali così come definiti dagli Enti competenti, trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Grado che comprende il territorio dei Comuni rivieraschi di Grado (GO) e Lignano Sabbiadoro (UD) e si estende dalla foce del fiume Isonzo (asse mediano) alla foce del fiume Tagliamento (asse mediano), allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione.
2. Agli effetti della presente Ordinanza si intende per "*struttura balneare*" un'area, individuata per finalità turistico-ricreative, ove vengono forniti servizi di accoglienza ai bagnanti, ed attrezzata per le attività balneari con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini o altre attrezzature similari, insistente sull'arenile, sia in concessione che in proprietà privata. Rientrano tra le strutture balneari gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate, le colonie marine o altro insediamento in diretta comunicazione col mare e comunque destinato alla balneazione.
3. I titolari di strutture balneari e le Amministrazioni Comunali per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, in conformità con le disposizioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro competenti in materia, devono garantire il servizio di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.
4. L'accesso al mare è libero e gratuito. Di conseguenza, il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere assicurato dai titolari delle concessioni demaniali marittime, in ossequio a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2007 in premessa richiamata.
5. I titolari di strutture balneari ed i Comuni per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modovisibile e riprodotti anche ed almeno nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco), oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.
6. Durante l'apertura per fini elioterapici, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazione, ecc.). Nel caso gli stabilimenti siano abilitati a prestare tali servizi, dovranno effettuare le dovute comunicazioni, prima dell'inizio dell'attività, relative al periodo di funzionamento, alle dotazioni annesse ed ai servizi offerte.

Articolo 2

(Zone di mare riservate alla balneazione)

1. La zona di mare per una distanza di **400 metri** dalle spiagge o dalle coste basse è prioritariamente riservata alla balneazione.

- a) Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di ciascuna struttura balneare con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di tre.
- b) I concessionari devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione per i non esperti nel nuoto. Il limite di acque sicure (metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima, ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere ancorate al fondo. Ove ciò non sia possibile, deve essere apposta sulle spiagge e/o su pali posizionati nello specchio acqueo antistante, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, redatta oltre che in italiano in più lingue straniere, tra cui almeno inglese e tedesco (per il Comune di Grado anche sloveno), e recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”

- c) I concessionari devono segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa e/o vietata alla balneazione per la presenza di foci, scogli, fondali insufficienti, etc., con idonei cartelli ben visibili agli utenti, redatti oltre che in italiano in più lingue straniere, tra cui almeno inglese e tedesco (per il Comune di Grado anche sloveno), e recanti la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – ZONA PERICOLOSA”

(indicare il pericolo specifico)

- d) È fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito di tutti i gavitelli, segnali, cartelli posizionati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro immediato ripristino qualora divelti, rimossi, manomessi, o comunque resi illeggibili.
- e) Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) si applicano anche ai Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro per le spiagge ed i tratti di litorale destinati alla libera fruizione, rientranti nelle rispettive giurisdizioni territoriali. Inoltre, qualora non possa essere garantita la messa in opera dei sistemi di segnalazione delle acque destinate alla balneazione e/o del limite acque sicure, gli stessi Comuni devono, prima dell'apertura della stagione balneare, apporre sulle relative spiagge libere adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, redatta oltre che in italiano in più lingue straniere, tra cui almeno inglese e tedesco (per il Comune di Grado anche sloveno), depositandone idonea mappatura presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, e recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO
(metri 400 DALLA COSTA)”**

(per la lettera a)

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”

(per la lettera b)

- f) I gavitelli ed i relativi corpi morti devono essere rimossi definitivamente al termine della stagione balneare, e comunque non oltre il 15 ottobre, da parte dei concessionari di strutture balneari e dei Comuni per gli specchi acquei segnalati antistanti le spiagge libere.

2. Litorale di Grado:

- a) Nel tratto di mare antistante la spiaggia libera denominata Costa Azzurra, adiacente al molo frangiflutti (ex Nautofono), il Comune di Grado avrà cura di posizionare gavitelli uniti tra loro mediante sagola galleggiante di colore arancione o rossa, congiungendo gli stessi dalla boa di delimitazione dell'area riservata alla balneazione (400 metri) dell'ultima concessione, fino all'estremità della diga foranea suddetta, per delimitare l'area di mare riservata alla balneazione (vedasi planimetria Annesso A), per delimitare il tratto di mare dedicato alla balneazione, al fine di evitare commistioni tra i bagnanti e le unità in transito nel canale di accesso al porto di Grado.
- b) Nel tratto di costa antistante l'arenile di Grado Pineta, compreso tra il ponte di Punta Barbacale ed il pontile in concessione al "Camping Al Bosco", caratterizzato dalla presenza di bassi fondali e da un'elevata concentrazione di posidonia, tenuto conto della singolare conformazione dell'arenile nonché della presenza del canale idraulico, allo stato attuale unica via navigabile a consentire il transito delle unità da/verso il preesistente Circolo Nautico, la zona di mare riservata alla balneazione è ridotta ad una distanza di 50 metri dalla spiaggia ovvero, considerata la natura mutevole dello stato dei luoghi e l'ampiezza stessa del canale idraulico, ad una distanza di almeno 10 metri dall'asse mediano del canale stesso. Inoltre, al fine di consentire la navigazione dà e verso il circolo nautico Grado Pineta, nel canale idraulico a ovest del pontile in concessione al "Camping al bosco", è consentita la navigazione anche se la distanza dalla costa è inferiore ai 400 metri, purché venga effettuata esclusivamente per il transito dà e per il circolo su menzionato, effettuando la navigazione nella metà più a Sud del canale, riservando la parte più a Nord alla eventuale balneazione. Sarà cura dei soggetti interessati (camping al bosco, circolo nautico Grado Pineta), procedere a segnalare tramite gavitelli di colore arancione, la delimitazione della mediana del canale in parola.
- c) I concessionari degli stabilimenti balneari per le aree in concessione e/o il Comune di Grado per le spiagge destinate alla libera fruizione, nelle zone indicate nel art. 2 comma b), devono garantire la messa in opera dei sistemi di segnalazione a mare, adeguati alla suddetta distanza ridotta, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 2 comma 2 let. a) e b), provvedendo altresì a segnalare in modo idoneo la zona di mare riservata alla balneazione con appositi cartelli ben visibili agli utenti, redatti oltre che in italiano in più lingue straniere, tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno, e recanti la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – PRESENZA CANALE NAVIGABILE LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE RIDOTTO”

Mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 10 metri dall'asse mediano del canale

- d) Nel tratto di arenile (denominato "Sacca dei Moreri"), in corrispondenza della formata isola di sabbia, viene individuata zona di partenza/atterraggio delle tavole da kitesurf in direzione sud (vedasi planimetria in Annesso B).
- e) Il Comune di Grado dovrà garantire l'installazione lungo la spiaggia in corrispondenza della "Sacca dei Moreri" apposita segnaletica ben visibile agli utenti e redatta in lingua Italiano, Inglese, Tedesco e Sloveno, che avverta la presenza di Kitesurf nel tratto di mare antistante il suddetto arenile.
- f) Il Comune di Grado, dovrà garantire l'installazione in corrispondenza del tratto di mare

prospiciente la Diga Nazario Sauro, di appositi gavitelli di colore arancione o rosso (in alternativa apposita segnaletica) che delimitino l'area riservata alla balneazione a **100 metri** dalla diga (vedasi planimetria Annesso C).

- g) Il Comune di Grado, dovrà garantire l'installazione in corrispondenza del tratto di mare prospiciente la spiaggia a Ovest del pennello "ex scii nautico", di appositi gavitelli di colore arancione o rosso (in alternativa apposita segnaletica) che delimitino l'area riservata alla balneazione a **200 metri** dalla spiaggia (vedasi planimetria Annesso C).

Litorale di Lignano Sabbiadoro:

Nel tratto di spiaggia situato a Nord del faro rosso di Lignano Sabbiadoro, il tratto di mare riservato alla balneazione è ridotta ad una distanza di 100 mt (vedasi planimetria annesso E all'Ordinanza di sicurezza balneare).

Il Comune di Lignano Sabbiadoro avrà cura di posizionare appositi gavitelli, uniti tra loro mediante sagola galleggiante di colore arancione o rossa, per delimitare il tratto di mare dedicato alla balneazione, al fine di evitare commistioni tra i bagnanti e le unità in transito nel canale di accesso al porto di Lignano Sabbiadoro.

3. Nelle predette zone di mare riservate alla balneazione, nelle ore comprese tra le 07.00 e le 20.00, **è vietato** il transito di qualsiasi unità a motore ed a vela, windsurf compresi, ad eccezione di:
- a) natanti da diporto di piccole dimensioni, privi di motore, tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
 - b) unità della Guardia Costiera, delle FF.AA., delle Forze di Polizia ed altre pubbliche amministrazioni in attività di soccorso e polizia marittima;
 - c) unità dipendenti da associazioni di volontariato in attività di soccorso coordinate dall'Autorità Marittima;
 - d) mezzi appartenenti all'A.R.P.A., adibiti a campionamenti delle acque a fini di balneazione, riconoscibili dalla dicitura "Servizio campionamento";
 - e) i mezzi ad idrogetto adibiti al servizio di salvataggio;
 - f) mezzi impiegati in attività di pulizia degli specchi acquei, autorizzati dall'Autorità Marittima.

Le sopra elencate unità devono comunque mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed adottare ogni cautela in occasione del transito.

4. Nelle predette zone di mare riservate alla balneazione **È ALTRESÌ VIETATO:**
- a) l'ormeggio/ancoraggio di ogni unità navale, salvo i casi previsti con apposita concessione o autorizzazione demaniale marittima;
 - b) l'atterraggio/ammaraggio di qualsiasi tipo di velivolo, inclusi deltaplani, ultraleggeri e mezzi simili, ed il sorvolo a bassa quota, salvo i casi previsti dalle vigenti norme, quali mezzi di soccorso e di polizia in attività di servizio;
 - c) l'atterraggio/transito con windsurf, kite-surf, paracadute ed altri tipi di tavole a vela nei tratti di costa frequentati da bagnanti, salvo i casi in cui i concessionari di strutture balneari o, per le spiagge libere, i Comuni abbiano provveduto a separare, con la massima evidenza e tramite appositi corridoi di lancio/atterraggio, le zone destinate ai bagnanti da quelle riservate all'esercizio di tali attività.
5. Il nuotatore che intenda effettuare attività di nuoto al di fuori delle zone di mare riservate alla balneazione ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante, recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, collegato ad una sagola non più lunga di 3 metri.

6. A maggior tutela della sicurezza della vita umana in mare è istituita una **fascia di rispetto** dell'ampiezza di **50 metri** oltre la zona di mare riservata ai bagnanti, all'interno della quale le unità non possono navigare a vela, a vela con motore ausiliario e a motore.
7. Le unità da diporto propulse a motore devono navigare ad una velocità non superiore ai 10 nodi e con lo scafo in dislocamento qualora si trovino nella zona di mare compresa tra il limite esterno dello specchio acqueo riservato alla balneazione (400 metri) ed i 1000 metri dalle spiagge.

Articolo 3

(Zone di mare vietate alla balneazione)

1. La balneazione **è vietata**:
 - a) nell'ambito portuale di Grado che, ai fini della presente ordinanza, è costituito dal canale navigabile di accesso al porto, delimitato dalle briccole; dalla zona di mare contigua alla linea di costa compresa tra la punta del molo frangiflutti di *Costa Azzurra* e *Punta del Grotto*; dal canale navigabile compreso tra *Punta del Grotto* ed il tratto iniziale del *canale Belvedere* in corrispondenza di *riva Mosconi*; dal canale (*Porto Canale di Grado*) che immette nelle due darsene interne comprendendo anche le stesse (*Porto Mandracchio*);
 - b) nel porto di Lignano Sabbiadoro che, ai fini della presente ordinanza, è costituito dal porticciolo comunale denominato *Porto Casoni* e dalle darsene, non comunicanti tra loro, delle quali la più interna è denominata *Darsena Porto Vecchio* e la più esterna è denominata *Marina Punta Faro*, nonché dal relativo canale di accesso, unitamente al porticciolo Darsena Marina Uno situato lungo il Fiume Tagliamento;
 - c) nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
 - d) a meno di 200 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) nella zona di mare prospiciente la diga foranea di Grado (ex nautofono), lato canale di accesso a Grado, nello spazio compreso tra la diga e le briccole;
 - f) nelle acque degli approdi minori del Circondario Marittimo di Grado, nonché nel raggio di 100 metri dalle relative imboccature e strutture portuali;
 - g) negli specchi acqueei antistanti le foci dei fiumi fino ad una distanza di 100 metri dalla costa (a Lignano sul Tagliamento), nonché all'interno dei canali marittimi navigabili;
 - h) negli specchi acqueei vietati alla balneazione per motivi igienico sanitari o di altra natura;
 - i) all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
 - j) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze;
 - k) nella zona di mare prospiciente i 50 metri dall'estremità sud della diga foranea (ex nautofono), come allegata planimetria generale (**Annesso A**), a causa della presenza di forti correnti di marea.
 - l) **la balneazione è vietata presso lo specchio acqueo antistante "punta Marinetta" del Comune di Lignano Sabbiadoro, come meglio evidenziata nell'allegata planimetria (annesso D all'Ordinanza di sicurezza balneare);**
 - m) **la balneazione, il transito e qualsiasi forma di attività ludico/ricreativa legata all'uso del mare è interdetta al di sotto del pontile Faro Rosso di Lignano Sabbiadoro.**

Articolo 4

(Disciplina del servizio di salvamento)

1. Durante la stagione balneare, nei periodi ed orari di apertura al pubblico per l'esercizio delle attività di balneazione come definiti dai Comuni costieri territorialmente competenti, i titolari delle strutture balneari per le aree in concessione, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento a favore dell'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, come disciplinato nella presente Ordinanza.
2. **Le strutture balneari sono obbligate ad assicurare il servizio di salvamento dalle ore 09:00 alle ore 19:00, nel periodo compreso dal 15 Giugno al 15 Settembre. Qualora i concessionari intendano fornire i servizi turistico/balneari oltre tali orari, gli stessi dovranno garantire il servizio di salvamento, dandone informazione mediante l'affissione di appositi cartelli all'ingresso dello stabilimento. A tal fine si intende per "servizio turistico-balneare" l'insieme delle attività legate alla fruizione del mare nonché quelle di noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio, cabine e/o spogliatoi, natanti da spiaggia, solarium.**
Le strutture balneari, al di fuori del periodo precedentemente indicato e comunque all'interno della stagione balneare (dalla 3^a settimana di Maggio alla 3^a settimana di Settembre), così come definita nell'arco temporale stabilito dalle vigenti normative in premessa citate, possono ridurre l'orario di apertura degli stabilimenti balneari assicurando comunque i servizi di salvamento durante tutto l'orario di apertura dello stabilimento e secondo quanto previsto al successivo comma 6
3. I Comuni costieri territorialmente competenti provvedono ad individuare le spiagge libere nelle quali intendono assicurare il servizio di salvamento, dandone comunicazione all'Autorità marittima entro l'inizio della stagione balneare. Qualora non fosse possibile assicurare tale servizio nelle spiagge libere, gli stessi Enti Locali provvedono ad apporre, in corrispondenza delle aree demaniali marittime frequentate da bagnanti e dei relativi punti di accesso, adeguata segnaletica ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano, inglese, tedesco e sloveno per il solo comune di Grado) con la seguente dicitura:
"ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
In tal caso, le civiche Amministrazioni devono vigilare con continuità sulla presenza della segnaletica, provvedendo con immediatezza al necessario ripristino di quanto eventualmente mancante.
4. **Se una struttura balneare intende operare al di fuori dei periodi indicati al precedente comma 2, quindi prima della 3^a settimana di Maggio e dopo la 3^a settimana di Settembre, ove sia consentito, ovvero al di fuori della stagione balneare, si dovrà garantire l'organizzazione del servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti secondo un efficace modello organizzativo, basato altresì, su un'ideale valutazione del rischio, che assicuri sempre e comunque elementi idonei a garantire la sicurezza delle attività svolte, a cura degli operatori economici, fermo restando l'obbligo in capo al singolo concessionario di garantire sempre il servizio di salvataggio attraverso la presenza di un congruo numero di assistenti bagnanti**

sulla parte di arenile utilizzato. Tale modello organizzativo, dovrà essere inviato contestualmente alla comunicazione preventiva di apertura della struttura balneare per le aperture pre-stagione balneare, nonché prima del termine della stagione balneare per le aperture post-stagione balneare.

Inoltre, al di fuori della stagione balneare, ovvero prima della 3^a settimana di Maggio e dopo la 3^a settimana di Settembre, fatto salvo anticipi o posticipi da parte della Regione o degli Enti Locali, in assenza del servizio di salvataggio, le strutture balneari possono operare esclusivamente per i soli fini elioterapici.

Nel caso in cui la struttura balneare rimanga aperta esclusivamente per elioterapia dovrà issare bandiera rossa ed esporre in corrispondenza di tutti gli accessi, apposito cartello ben visibile agli utenti, redatto, oltre che in italiano, in inglese, tedesco e sloveno, con la seguente dicitura:

"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO"

Di tale previsioni, vi è fatto riepilogo nell'annesso D dell'ordinanza di sicurezza balneare, che abroga e sostituisce il precedente annesso emanato con ordinanza nr.32/2025.

- 5 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in **5 metri dalla linea di battigia in ogni condizione di marea**, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera con continuità da qualsiasi ostacolo al fine di permettere il transito dei mezzi di soccorso e di polizia.
- 6 Nei periodi ed orari di cui al precedente comma 2 i titolari di strutture balneari ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono organizzare e garantire il servizio di salvamento, direttamente o a mezzo di impresa terza, posizionando ogni 80metri di fronte mare o frazione di essi:
 - a. un bagnino di salvataggio o assistente bagnanti, munito di brevetto di abilitazione al salvamento in mare rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), in corso di validità, munito delle dotazioni individuali di cui all'articolo 5;
 - b. una postazione di salvamento, con le caratteristiche e le dotazioni riportate all'articolo 5;
 - c. una unità a remi, ed eventuale unità a propulsione ad idrogetto o ad elica protetta integrativa, con le caratteristiche e le dotazioni di cui all'articolo 5.
Il servizio di salvamento qualora assicurato attraverso consorzio o altra forma associata, ovvero affidata ad una società terza, dotata dei previsti requisiti, incaricata dai soggetti gestori, fermo restando l'obbligo delle prescritte dotazioni, non esime i gestori dall'obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull'efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvamento. In particolare, l'espletamento del servizio in consorzio o in altra forma associata implica, per l'intero fronte mare interessato da tale servizio, la responsabilità di tutti i soggetti a tal fine consorziati o associati.
7. In considerazione della morfologia della costa, caratterizzata da spiagge piane ed arenili nonché da bassi fondali, il fronte mare da sorvegliare a cura di ciascun operatore può essere esteso fino a 160 metri, previa presentazione da parte del concessionario singolo o associato, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, di un **"Piano di Salvataggio"** organico, da sottoporre, ogni anno, prima dell'apertura della stagione balneare, all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo. Tale

piano deve contenere le seguenti misure integrative volte ad ottimizzare il servizio di salvamento:

- a) una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, su cui sia indicata l'estensione del fronte mare totale e dei singoli stabilimenti, il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle postazioni sopraelevate di salvataggio, delle unità a remi e/o natante da diporto con esclusiva propulsione ad idrogetto;
- b) l'accordo, debitamente siglato dai soggetti interessati, relativo all'organizzazione del servizio di salvamento congiunto;
- c) le generalità del legale rappresentante e/o del direttore;
- d) le modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
- e) il numero, la qualifica e la collocazione del personale adibito al servizio di salvamento;
- f) l'individuazione ed il/i nominativo/i dell/i *Responsabile/i del Coordinamento del servizio di salvamento*, indicando generalità, recapito e contatti (telefono fisso e mobile), che dovrà assicurare la costante reperibilità;
- g) ubicazione delle postazioni di salvataggio;
- h) numero e tipo dei mezzi nautici utilizzati per finalità esclusiva di soccorso in mare e recante la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO";
- i) titoli abilitativi per ogni singolo conduttore destinato all'utilizzo dell'acquascooter o del mezzo nautico (ove previsto);
- j) contatti telefonici degli assistenti bagnanti ovvero di un referente per il servizio presente sull'arenile, per ciascuna postazione;
- k) presenza di locale infermeria e ubicazione;
- l) il sistema di comunicazione adottato nell'ambito del servizio di salvamento, mediante l'uso di radio ricetrasmittente e/o impianto telefonico.

Nel caso in cui venga predisposto un piano collettivo di salvataggio che preveda la presenzadi un assistente bagnante ogni 160 metri di fronte mare, la prima e l'ultima postazione dell'area interessata devono comunque essere posizionate a non più di 80 metri dal limite dell'area stessa, salvo il caso di postazione ubicata sul limite, affinché venga in ogni caso rispettata l'ampiezza di 160 metri quale fronte massimo presidabile dal singolo operatore. In caso di mutamenti della conformazione dell'arenile o della costa (es. fenomeni di escursioni di marea, erosioni oppure realizzazione di scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc.) che impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti bagnanti deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

8. A bordo di **piscine** e/o vasche adibite alla balneazione insistenti su aree demaniali marittime, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, durante l'orario di accessibilità da parte del pubblico, deve essere presente, in rapporto alle dimensioni dello specchio acqueo, il seguente numero di assistenti bagnanti:
- a) per impianti aventi vasche con specchi acquei fino a 100 metri quadri, n. 1 assistente bagnanti;
 - b) per impianti aventi vasche con specchi acquei di estensione superiore a 100 metri quadri, n. 1 assistente bagnanti in più per ogni 400 metri quadri di superficie o frazione.
 - c) Il numero degli assistenti bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini. L'accesso alle piscine chiuse alla fruizione deve essere efficacemente precluso mediante l'impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

9. Al di fuori degli orari del servizio di salvamento a cura del titolare della struttura balneare dovrà essere issata sull'apposito pennone **una bandiera rossa**, e dovrà essere esposto un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti, in prossimità degli accessi alle aree demaniali marittime in concessione o di libera fruizione, redatto in più lingue (almeno italiano, inglese, tedesco e sloveno per il solo Comune di Grado), recante la seguente dicitura:
“ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO”.
10. Qualora le condizioni meteo-marine siano avverse alla balneazione e lo stato del mare sia pericoloso ovvero sussistano ulteriori potenziali situazioni di rischio per la balneazione, a cura dell'assistente bagnanti dovrà essere issata sull'apposito pennone **una bandiera rossa**, il cui significato deve intendersi come **“LA BALNEAZIONE È PERICOLOSA PER AVVERSE CONDIZIONI METEOMARINE”**. Tale avviso deve essere ripetuto periodicamente anche per altoparlante (o megafono) ed in più lingue (almeno italiano ed inglese). Il servizio di salvamento deve comunque essere assicurato.
11. I concessionari o i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine, sia in forma singola che associata, prima della data di apertura al pubblico, devono comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado le modalità con le quali viene espletato il servizio di salvamento inviando la “scheda informativa” in Allegato n.2 alla presente ordinanza.
12. Ad ogni assistente bagnanti deve essere garantito il recupero psico-fisico.
13. Il titolare di struttura balneare dovrà esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza di sicurezza balneare, completa di allegati.

Articolo 5

(Personale e dotazioni del servizio di salvamento)

1. Il **bagnino di salvataggio o assistente bagnanti** in servizio di salvamento deve:
- indossare una maglietta/canotta rossa con la scritta “SALVATAGGIO” o “SALVAMENTO” chiaramente leggibile sia sul davanti che sul dorso;
 - indossare un fischietto professionale, idoneo ad emettere il suono anche se a contatto con l'acqua;
 - prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, approntare la postazione di salvamento verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni all'uopo predisposte;
 - eventuali indumenti, indossati a protezione dalle avversità atmosferiche sopra la maglietta di cui alla precedente lettera a), dovranno avere le caratteristiche richieste per la predetta lettera a);
 - avere con sé il brevetto di salvamento in corso di validità;
 - essere dotato di un siluro salvagente (rescue can);
 - vigilare costantemente per assicurare la sicurezza della balneazione sullo specchio acqueo di propria competenza, astenendosi dal compiere qualsiasi altro tipo di attività non afferente il servizio di salvamento ed evitando ogni sorta di distrazione;
 - intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
 - valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
 - chiedere l'intervento delle Forze di polizia, in caso di gravi turbative all'ordine pubblico;
 - fornire in ogni occasione la massima collaborazione alla Guardia Costiera, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la vita umana in mareo

di inquinamento ambientale;

- l. provvedere al primo soccorso sanitario in caso di incidenti connessi alla balneazione, nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite e provvedere, a termine dell'intervento, unitamente al Responsabile del servizio di salvamento, nominato prima dell'inizio della stagione balneare, ovvero qualora non individuato al gestore della struttura balneare, ad inviare alla locale Autorità Marittima (Ufficio Circondariale Marittimo di Grado o Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro), la "scheda di rilevazione incidenti" entro le 24 ore dall'evento (Allegato 1);
- m. stazionare nella postazione di competenza, oppure nello specchio acqueo antistante sull'unità destinata al salvamento, curando di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti, e di avere la più ampia visuale possibile;
- n. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
- o. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
- p. tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, gli incidenti che si dovessero verificare, provvedendo alla compilazione della suddetta "scheda di rilevazione incidenti" in allegato 1;
- q. issare tempestivamente la bandierina segnaletica di colore:
 - a) **ROSSO**: in caso di mancanza del servizio di salvamento oltre l'orario previsto, in caso di condizioni di pericolo per la balneazione (condizioni meteomarine avverse), ovvero in caso di balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo;
 - b) **GIALLO**: in caso di forte vento, al fine anche di segnalare ai bagnanti un potenziale pericolo, disponendo la chiusura degli ombrelloni, ovvero condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose con servizio di salvamento attivo;
 - c) **VERDE**: servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni favorevoli alla balneazione;
- r. in caso di comportamenti pericolosi e ogni qual volta ritenuto opportuno, portare a conoscenza dei bagnanti i contenuti della presente Ordinanza, con particolare riguardo ai divieti e alle prescrizioni per scongiurare eventuali situazioni di pericolo per la balneazione;
- s. avvertire l'utenza, con i mezzi a disposizione, della presenza di eventuali unità navali nella zona riservata alla balneazione.

Le predette modalità di vigilanza devono essere garantite anche in condizioni meteo marine avverse, qualora la struttura balneare rimanga aperta e nel tratto di specchio acqueo da sorvegliare stia effettuando la balneazione anche un solo bagnante.

2. L'**assistente bagnanti** adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Detto assistente, salvo casi di forza maggiore, non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con altro operatore abilitato. Il concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente del Comune territorialmente competente, fermo restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge 24/11/1981, n. 689, per *culpa in vigilando*, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnanti.
3. Ogni **postazione di salvamento** è costituita da una torretta di avvistamento situata tra la prima fila e la battigia, sopraelevata dal livello del mare di almeno due metri, per

assicurare la più ampia visuale possibile sugli specchi d'acquapresidiati. Al fine di meglio individuare il tratto di arenile eventualmente interessato da un'emergenza, velocizzando così l'afflusso dei soccorritori, nelle concessioni ove siano presenti più di n° 3 torrette adibite al salvamento, il concessionario dovrà provvedere alla loro **numerazione**, con colore rosso, ben visibile, in ordine progressivo da Ovest verso Est. Sono esonerati da tale obbligo gli stabilimenti balneari di Lignano Sabbiadoro, denominati "*uffici spiaggia*", in considerazione della loro storica preesistente numerazione.

4. Presso ciascuna postazione di salvamento, devono essere presenti le seguenti **dotazioni**, da mantenere in condizioni di perfetta efficienza:
 - a. un binocolo (con ingrandimento ed obiettivo minimi 7 x 50);
 - b. un megafono;
 - c. una bandierina rossa/gialla/**verde** per il segnalamento;
 - d. eventuale apparato VHF, se previsto nel proprio piano di Salvataggio;
 - e. un paio di pinne o mezze pinne (di misura idonea, quale dotazione individuale);
 - f. una maschera e snorkel (di misura idonea, quale dotazione individuale);
 - g. cassetta di primo soccorso sanitario di cui al seguente comma 5;
 - h. unità a remi di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore bianco, equipaggiato con le dotazioni di cui al seguente comma 6;
 - i. nr. 1 salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 25 metri da posizionarsi presso la battigia (postazione di salvamento), oppure cintura a bretella o salvagente anulare con fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo fissato al suolo e collocato in prossimità della battigia, della lunghezza di almeno 300 metri.
5. Presso ogni stabilimento balneare devono essere assicurati i seguenti medicinali e **dotazioni minimi di primo soccorso sanitario**, in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile:
 - a. N. 1 bombola di ossigeno medicale da almeno 2 litri fornita di riduttore di pressione integrato e conta litri (flussimetro), quale presidio per l'utilizzo da parte del soccorritore non sanitario, in ossequio alle circolari del Ministero della Salute e alle direttive di AIFA, e relativi accessori necessari per l'uso; in alternativa, sono ammesse. 3 (tre) bombole di ossigeno medicale da lt. 1 del tipo monouso, e relativi accessori necessari per l'uso;
 - b. mascherine per ossigeno terapia per adulti e pediatrica;
 - c. N. 1 (uno) pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie, corredato di maschere facciali di misure pediatriche e per adulti;
 - d. un set completo di cannule orofaringee di varia misura e maschere facciali;
 - e. n. 1 (uno) sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
 - f. n. 1 (una) cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.;
 - g. n.1 (uno) defibrillatore semi automatico esterno, ben segnalato con apposita cartellonistica e corredato da n.1 (una) coppia di elettrodi per adulti e n.1 (una) coppia di elettrodi pediatrici, disponibile all'interno della concessione;
 - h. n.1 (uno) polsi-ossimetro esclusivamente ad uso medico professionale.

Sono individuati, inoltre, presso le strutture balneari, appositi locali infermeria, come indicati nei Piani di Salvataggio e riportati nella planimetria allegata, adeguatamente segnalati con simbologia riconosciuta a livello internazionale (croce bianca su fondo verde) e

l'indicazione "punto di primo soccorso". Detto locale deve essere comunque al chiuso, idoneo per la conservazione del materiale sanitario e dotato di apposito sistema che possa garantire la riservatezza della persona soccorsa (porta, separé, tenda) e di dimensioni tali da consentire l'esecuzione di pratiche di primo soccorso. Detto locale dovrà, altresì, rispettare eventuali ulteriori prescrizioni impartite con provvedimento Comunale.

All'interno della struttura balneare devono essere sistemati idonei cartelli indicanti l'ubicazione di detto locale e l'itinerario per raggiungerlo. Presso i locali infermeria dovrà essere tenuto, in aggiunta a quanto indicato al presente articolo dalla lettera a) alla f) un lettino medico di almeno 180 cm di lunghezza, 60 cm di larghezza e 70 cm di altezza, tale da consentire le operazioni di primo soccorso.

6. Ogni struttura balneare deve essere dotata di **un'unità di salvamento** a remi di colore rosso, o di unità a motore con propulsione ad idrogetto o elica protetta, idonea a svolgere il servizio di salvataggio e recante la scritta "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" su entrambi i lati, in condizioni di perfetta efficienza, equipaggiata con le seguenti dotazioni:

- a. remi (solo per le unità a remi) e di un sistema a scalmiera che impedisca la perdita dei remi;
- b. un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- c. di un ancorotto per agevolare le operazioni di soccorso;
- d. sistema di cima a festoni ai lati dell'unità;
- e. un mezzo marinaio o gaffa.

Non è prescritta la dotazione del salvagente anulare e del mezzo marinaio o gaffa sulle moto d'acqua impiegate quali unità di salvamento.

Durante l'orario di apertura per la balneazione, tale unità deve essere posizionata in prossimità di ciascuna torretta di salvamento e, comunque, sulla battigia pronta all'uso. Inoltre la stessa non deve essere, in alcun caso, destinata ad altro impiego.

7. È facoltà del gestore della struttura posizionare, presso la postazione di salvataggio, una moto d'acqua con obbligo di riportare in allegato al Piano di salvamento le seguenti informazioni:

- a. la matricola dell'unità;
- b. generalità, recapiti e contatti (telefono fisso e mobile) del conduttore abilitato;
- c. copia della polizza assicurativa dell'unità in corso di validità, che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate.

La stessa unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altro impiego.

8. Qualora sia impiegata una moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. l'unità dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" o "RESCUE" su entrambi i lati, su sfondo di colore rosso;
- b. il conduttore della moto d'acqua deve essere maggiorenne e in possesso di patente nautica in corso di validità a norma dell'art. 39 del Codice della Nautica da diporto;
- c. a bordo delle unità, oltre al conduttore, deve essere presente una persona abilitata al salvamento. Entrambe le persone a bordo, durante l'uscita in mare, devono indossare le dotazioni individuali di sicurezza come disciplinate nella vigente Ordinanza recante "Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Grado";

- d. durante l'uscita in mare, il personale operante dovrà indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
- e. il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- f. il mezzo deve essere provvisto di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico riconosciuto in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in relazione all'idoneità al recupero/trasporto; il relativo impiego potrà essere effettuato solo da personale a tal fine specificatamente abilitato;
- g. l'unità dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
- h. sull'arenile è vietato effettuare alcuna operazione di rifornimento carburante o forma di manutenzione del mezzo.

9. In aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio di cui al precedente comma 6, nell'espletamento del servizio di salvataggio è data facoltà di utilizzare una tavola "Stand Up Paddle rescue", (così detta "SUP Rescue"), la quale deve:

- a. essere adibita all'attività di salvataggio in via esclusiva;
- b. avere una scritta bianca "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" o "RESCUE";
- c. il mezzo deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato pronto all'uso cui è destinato;
- d. essere utilizzata da assistente bagnante in possesso di specifica abilitazione.

Rientra nel prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti la scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione d'intervento di salvataggio, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteo marine, gravità della situazione, distanza del pericolante, caratteristica del luogo, etc.).

L'impiego di tale mezzo deve avvenire secondo il criterio della massima prudenza e responsabilità, senza mai compromettere l'incolumità dei bagnanti presenti.

- 10. Eventuali dotazioni aggiuntive da destinare al servizio di salvamento, rispetto a quanto sopra riportato, dovranno essere specificate nei Piani di salvamento. Le predette dotazioni devono riportare i segni distintivi ed essere utilizzate esclusivamente come mezzo di recupero, ed infine essere equipaggiate con le dotazioni minime per assicurare la sicurezza dei bagnanti e del soccorritore, per tutta la durata dell'intervento.
- 11. Ogni stabilimento balneare deve, inoltre, essere dotato:
 - a) di due, o più, salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, da posizionare sulla battigia in prossimità degli estremi della concessione;
- 12. In aggiunta al servizio di salvataggio obbligatorio, è facoltà dei concessionari / responsabili del servizio di salvataggio / Comuni integrare il sistema con un ulteriore servizio di salvataggio aggiuntivo e indipendente composto da unità cinofile abilitate al salvamento, ovvero costituito da cane di salvataggio e conduttore, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, al Comune e all'Azienda sanitaria provinciale competenti per territorio.

In tal caso, il cane di salvataggio deve essere munito della prevista abilitazione, rilasciata da uno degli Enti individuati dalla legge, nonché di tutti i certificati sanitari previsti dalla stessa. Il conduttore deve essere in possesso di apposito brevetto per unità cinofile e del brevetto di bagnino di salvataggio/assistente bagnanti in corso di validità.

Tale integrazione è consentita, previ accordi con i concessionari delle strutture balneari e nel rispetto delle Ordinanze balneari e Regolamento dell'uso del demanio marittimo emanati dai Comuni competenti, presso le spiagge dove è istituito il servizio ordinario di salvataggio.

Presso le spiagge prive del servizio di salvataggio, la presenza in spiaggia di cani abilitati al salvataggio con conduttore è consentita nel rispetto delle Ordinanze Balneari emanate dai Comuni competenti.

Articolo 6

(Disciplina della pesca)

1. Nel corso della stagione balneare, nella fascia di mare di metri 500 dalla costa dalle ore **07:00 alle ore 20:00** **È VIETATO l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca**, anche subacquea.
2. L'esercizio della pesca subacquea è regolamentato dagli articoli 128 e seg. del D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 e dal D.Lgs. n. 4/2012 e ss.mm.ii. ed è **vietato**:
 - a. all'interno dei canali di accesso ai Porti di Grado e Lignano e nell'ambito degli stessi;
 - b. negli approdi minori del Circondario Marittimo di Grado e lungo le opere foranee degli stessi;
 - c. a distanza inferiore a 500 metri dalle coste frequentate dai bagnanti;
 - d. a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - e. dal tramonto al sorgere del sole.
3. È **vietato** attraversare le acque riservate alla balneazione con arma subacquea carica.
4. La pesca subacquea a carattere sportivo è **vietata** ai minori di anni 16, ed è altresì consentita solo in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
5. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli molluschi e crostacei.
6. Le gare sportive e manifestazioni di pesca in genere saranno disciplinate con apposita ordinanza dell'Autorità Marittima.

Articolo 7

(Disciplina delle attività subacquee)

1. Nelle ore diurne i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogο obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione, anche se i subacquei operino senza autorespiratore.

Nelle ore notturne, il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a girodi orizzonte. Entrambi i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.

Articolo 8

(Disciplina dei corridoi di lancio/atterraggio)

1. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare come definita dalle civiche Amministrazioni competenti, salvo espresse eccezioni, il lancio, il transito e l'approdo di qualunque unità, deve avvenire esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio/atterraggio.
2. I corridoi devono avere i seguenti requisiti:
 - a. Larghezza: 20 metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte mare della concessione sia pari od inferiore al limite di 20 metri;
 - b. Profondità (lunghezza) equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione nella zona interessata;
 - c. delimitazione costituita, ai lati, da due sagole, portanti tarozzi galleggianti di colore arancio/rosso, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli, di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a 5 metri dalla battigia, e gli ultimi, verso mare, fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione; in caso di forti escursioni di marea il concessionario può limitare l'uso delle sagole sostituendo, limitatamente agli ultimi 200 metri del corridoio, le stesse e i relativi tarozzi rossi con gavitelli di colore giallo o arancione distanziati ad intervalli di 25 metri invece che di 50 metri;
 - d. posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di appositi cartelli all'inizio del corridoio riportanti la segnalazione:
“ATTENZIONE! CORRIDOIO RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE”
la suddetta dicitura deve essere tradotta nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese e tedesco), oltre che in altre lingue qualora gli Enti Locali lo ritengano opportuno, per il Comune di Grado anche in lingua slovena.
3. Chi installa un corridoio di lancio/atterraggio deve provvedere a curare, per tutta la durata della stagione balneare, che sia presente e correttamente posizionata la relativa segnaletica, adoperandosi immediatamente per il ripristino e/o sostituzione in caso di scarroccio ovvero perdita per l'azione dei flutti.
4. L'installazione di corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione della civica Amministrazione competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al precedente comma 2 e previo parere rilasciato dall'Autorità Marittima ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione.
5. Le unità a vela devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza.
6. Le unità a motore devono percorrere i corridoi con la massima prudenza e comunque a velocità non superiore a 3 nodi.
7. Il corridoio di lancio è fruibile liberamente. All'interno dello stesso è VIETATA la balneazione nonché la sosta, l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi tipo di unità navale. E', altresì, **VIETATO** il transito di *kitesurf*.

Articolo 9

(Piattaforme galleggianti e giochi d'acqua)

1. I gestori delle piattaforme galleggianti, dei giochi acquatici e dei parchi giochi acquatici, posizionati nella zona riservata ai bagnanti, devono:
 - a. ottenere idonea autorizzazione dall'Ente locale;

- b. essere in possesso di scheda tecnica del gioco, con valutazione dei rischi.

Articolo 10

(Disciplina della nautica da diporto nel Circondario marittimo di Grado)

1. Ai fini della presente Ordinanza, la disciplina del diporto nautico – tavole a vela/aquilone denominate kitesurf - moto d'acqua, acquascooter e natanti simili - traino di galleggianti e piccoli gommoni, banana-boat - sci nautico e paracadutismo ascensionale - acquascooter subacquei - locazione e noleggio dei natanti da diporto - tavole a vela "windsurf" e surf da onda - scuole di vela e scuole di tavole a vela - attività subacquee – è contenuta nella

vigente **Ordinanza** recante il titolo **“Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Grado”**.

Articolo 11

(Deroghe)

1. Su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il soddisfacimento di equivalenti o superiori condizioni di sicurezza, l'Autorità marittima potrà concedere deroghe alle prescrizioni dettate con la presente Ordinanza.

Articolo 12

(Pubblicità dell'ordinanza)

1. Alla presente Ordinanza verrà data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione all'Albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, degli Uffici Marittimi dipendenti, agli Albi dei Comuni rivieraschi di Grado e Lignano Sabbiadoro e mediante l'inclusione sul sito istituzionale nella sezione Ordinanze.
2. **La presente Ordinanza deve altresì essere esposta a cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.**

Articolo 13

(Disposizioni Finali)

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.
3. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata.
4. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga la n. 51/2019 in data 24 maggio 2019 e ss.mm.ii., in premessa citata, ed ogni altra disposizione di pari rango che dovesse eventualmente essere in contrasto con quelle contenute nella presente.

Al fine di garantire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è istituito per l'emergenza in mare

il **NUMERO BLU 1530**, nonché il **NUMERO UNICO EMERGENZE (NUE) - 112**. L'accesso a detto recapito è gratuito e deve essere utilizzato per segnalare le esigenze relative al soccorso della vita umana in mare.

La sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado può essere contattata al numero telefonico 0431.80050.

	SCHEMA RILEVAZIONE INCIDENTI		
AII' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GUARDIA COSTIERA DI GRADO Tel: 043180050 – Fax 043181542 e-mail: ucgrado@mit.gov.it			
SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI			
Data evento _____ Ora evento _____ Stabilimento balneare denominato _____ Torretta n° ____ Spiaggia libera _____ Via/Piazza _____ Comune _____ Tipo evento _____			
<u>Luogo intervento</u>	☐ Spiaggia	☐ Scogliera	☐ Mare – distanza dalla battigia mt. _____
<u>Condizioni Meteo</u>	☐ Cattivo	☐ Buono	☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
<u>Stato del mare</u>	☐ Calmo	☐ Poco mosso	☐ Mosso ☐ Agitato
<u>Vento</u>	☐ Assente	☐ Debole	☐ Forte
☐ Bandiera rossa issata		☐ Bandiera rossa non issata	
<u>DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI:</u> Residenza assistito: _____ Età _____ Comune: _____ ☐ M ☐ F Stato se stranieri: _____			
CAUSA INCIDENTE			
☐ Dolore all'addome ☐ Medusa ☐ Puntura di pesce ☐ Punture di insetto	☐ Mal di testa ☐ Dolore al torace ☐ Congestione ☐ Ferita da taglio	☐ Vomito ☐ Crisi di panico ☐ Emorragia ☐ Convulsioni	☐ Trauma (.....) ☐ Annegamento ☐ Svenimento ☐ Altro (.....)
Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento		☐ Nessuna ☐ 118	☐ Guardia Costiera ☐ Altro (.....)
Particolari da segnalare ed azioni intraprese: _____ _____ _____			
Nome per esteso dell'Assistente bagnanti Compilatore e Firma Nome per esteso e firma dell'Organizzatore Responsabile del servizio di salvataggio		_____ _____ _____	

N.B. La scheda deve essere fatta pervenire, **entro le 24 ore dall'evento**, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado o all'Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

SCHEDA INFORMATIVA

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/colonie marine all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, entro la data di inizio della stagione balneare fissata dalle competenti Amministrazioni comunali. Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare/associazione/spiaggia libera denominato _____ località _____

Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità marittima: SI NO

Parte da compilare a cura dell'/degli addetto/i alla sorveglianza della struttura balneare

QUADRO A	1. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:
	2. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	3. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	4. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____

Parte da compilare a cura del titolare /gestore della struttura balneare e dell'/degli addetto/i alla sorveglianza

QUADRO B	Metri lineari di fronte mare: _____; N° Postazioni: _____; N° Anulari _____; N° piscine: _____;
	Dotazioni di primo soccorso: _____;
	Matricole e scadenze delle bombole di ossigeno: _____;
	Dotazioni della Postazione 1: _____
	_____ (Matricola dell'eventuale unità ad idrogetto _____);
	Dotazioni della Postazione 2: _____
	_____ (Matricola dell'eventuale unità ad idrogetto _____);
	Dotazioni della Postazione 3: _____
	_____ (Matricola dell'eventuale unità ad idrogetto _____);
	Dotazioni della Postazione 4: _____
	_____ (Matricola dell'eventuale unità ad idrogetto _____);
	Personale addetto alla condotta di eventuali unità ad idrogetto utilizzate per il salvamento ed estremi patente nautica:
	1. _____;
	2. _____;
	3. _____;
	4. _____;

Firme del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'/degli addetto/i alla sorveglianza

Art. 2 comma 2 let. a): Litorale di Grado, spiaggia Costa Azzurra, planimetria generale di aree ridotte riservate alla balneazione e di balneazione vietata.



- 1: Area in cui è vietata la balneazione (**evidenziata in rosso**): area lunghezza 50 mt prospiciente estremità a sud della diga foranea di Grado (ex nautofono).
- 2: Area ridotta riservata alla balneazione (**limite linea tratteggiata blu**): balneazione fino a congiungente boa 400mt ultima concessione con estremità diga foranea.

Art. 2 comma 2 let. d): Litorale di Grado, Sacca dei Moreri, zona di partenza/atterraggio delle tavole da kitesurf.



Art. 2 comma 2 let. f) e g): Litorale di Grado, Diga Nazario Sauro e spiaggia attigua, planimetria generale di aree riservate alla balneazione.



- 1 – Area riservata alla balneazione ridotta a **100** mt nella zona prospiciente la diga Nazario Sauro (**area arancione**)
- 2 – Area riservata alla balneazione ridotta a **200** mt dalla costa nella zona a spiaggia a Ovest del pennello “ex scii nautico” (**area rossa**)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO DURANTE IL PERIODO STAGIONALE

Prima della 3 ^a Settimana di Maggio	Dalla 3 ^a Settimana di Maggio al 14 Giugno	Dal 15 Giugno al 15 Settembre	Dal 16 alla 3 ^a settimana di Settembre	Dopo la 3 ^a Settimana di Settembre
a) Obbligo Assistente Bagnanti salvo possibilità di operare <u>esclusivamente</u> ai soli fini elioterapici con cartellonistica prevista; b) Possibilità Orario ridotto se previsto dall'Amministrazione Regionale o Comunale; c) Modello Organizzativo basato su valutazione del rischio salvo apertura ai fini elioterapici.	a) Obbligo Assistente bagnanti; b) Possibilità Orario ridotto se previsto dall'Amministrazione Regionale o Comunale.	a) Obbligo Assistente bagnanti dalle ore 09:00 alle ore 19:00.	a) Obbligo Assistente bagnanti; b) Possibilità Orario ridotto se previsto dall'Amministrazione Regionale o Comunale.	a) Obbligo Assistente Bagnanti salvo possibilità di operare <u>esclusivamente</u> ai soli fini elioterapici con cartellonistica prevista; b) Possibilità Orario ridotto se previsto dall'Amministrazione Regionale o Comunale; c) Modello Organizzativo basato su valutazione del rischio salvo apertura ai fini elioterapici.

Litorale di Lignano Sabbiadoro: tratto di spiaggia ad Ovest del fanale rosso di Lignano Sabbiadoro

- 1) area riservata alla balneazione (**limite linea tratteggiata in rosso**).
- 2) area in cui è vietata la balneazione (**evidenziata in arancione**): area in cui è vietata la balneazione (prossimità di punta Marinetta)





Ufficio Circondariale Marittimo di Grado

Tel: 043180050 – Fax 043181542 e-mail: ucgrado@mit.gov.it

TABELLA DEI NUMERI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO DI SOCCORSO È LEGATA ALLA ESATTA DESCRIZIONE DEL LUOGO E DELLE CIRCOSTANZE DELL'EVENTO	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	1530
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE	112
CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0481/496611
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto dalle 08.00 alle 20.00) tel. 0431/80050 - 0431/81542
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LIGNANO SABBIADORO	tel. 0431/724004
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTO NOGARO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto dalle 08.00 alle 20.00) tel. 0431/ 66490
STAZIONE RADIO COSTIERA di TRIESTE DENOMINAZIONE: TRIESTE RADIO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 06/8750284 – 06/87250728
PROTEZIONE CIVILE – GRADO	numero verde 800.855.255